



COMUNICATO STAMPA

EDPS/2016/12

Bruxelles, 18 luglio 2016

Protezione dei dati e segnalazione delle irregolarità nelle istituzioni dell'UE

La riservatezza è l'incentivo più efficace per incoraggiare i membri del personale a denunciare i comportamenti scorretti sul lavoro, ha dichiarato oggi il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) in occasione della pubblicazione dei suoi [Orientamenti sulle procedure di segnalazione delle irregolarità](#).

Il GEPD aggiunto, Wojciech Wiewiórowski, ha dichiarato: «*Le procedure di segnalazione delle irregolarità mirano a fornire al personale e agli altri informatori un canale sicuro per la denuncia di frodi, corruzione e altri gravi illeciti all'interno delle organizzazioni. Data la sensibilità delle informazioni trattate nell'ambito delle procedure di segnalazione delle irregolarità e considerato che la fuga o la diffusione non autorizzata possono avere conseguenze negative sia per chi denuncia sia per l'accusato, occorre prestare molta attenzione a questo genere di informazioni. Gli orientamenti del GEPD possono aiutare [le istituzioni e gli organi dell'UE](#) a ridurre i rischi*».

La corruzione può danneggiare l'economia e minare la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni pubbliche. La segnalazione delle irregolarità svolge un ruolo fondamentale nell'interesse pubblico che, pur aiutando le istituzioni a rilevare gravi illeciti, non sempre avviene nell'interesse di chi denuncia.

[Le istituzioni e gli organi dell'UE](#) sono obbligati dallo [statuto dei funzionari dell'UE](#) a dotarsi di procedure chiare per la segnalazione delle irregolarità. Inoltre, lo statuto dei funzionari impone ai funzionari che vengono a conoscenza di possibili attività illecite di denunciarle immediatamente. Purtroppo le persone sono restie in tal senso e spesso temono ritorsioni.

Il modo più efficace per incoraggiare i funzionari a segnalare atti gravi è quello di garantire la protezione della loro identità. Occorre prestare particolare attenzione alle misure tecniche e organizzative, in modo da ridurre il rischio di fuga delle informazioni e garantire la sicurezza dei dati ogniqualvolta vengano segnalate irregolarità.

Gli orientamenti del GEPD sono elaborati per assistere [le istituzioni e gli organi dell'UE](#) nella preparazione e nell'attuazione delle procedure di segnalazione nel rispetto degli obblighi disposti dal regolamento sulla protezione dei dati ([regolamento \(CE\) n. 45/2001](#)) applicabile all'amministrazione dell'UE. In particolare, gli orientamenti indicano in che modo gli organi dell'UE dovrebbero definire i canali sicuri attraverso i quali i funzionari possono denunciare gli illeciti, assicurare la riservatezza delle informazioni ricevute e proteggere l'identità dell'informatore, dell'accusato e di eventuali soggetti coinvolti.

Detti orientamenti si basano sugli anni di esperienza pratica maturata grazie al lavoro di vigilanza del GEPD, sulle decisioni e sui pareri precedenti del GEPD (in materia di

consultazioni amministrative, controlli preventivi e denunce). Gli orientamenti tengono altresì in considerazione il riscontro ricevuto dai [responsabili della protezione dei dati](#) delle istituzioni dell'UE, che sono stati consultati affinché gli orientamenti possano risultare realmente efficaci.

Gli orientamenti del GEPD affrontano la questione della segnalazione delle irregolarità nelle istituzioni e negli organi dell'UE, prima di un eventuale intervento da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode ([OLAF](#)).

Informazioni di riferimento

Le disposizioni in materia di protezione dei dati nelle istituzioni dell'UE e le funzioni del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sono definite nel [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#). Il GEPD è un'autorità di vigilanza indipendente relativamente nuova, ma sempre più influente, che controlla il trattamento dei dati personali da parte delle [istituzioni e degli organi dell'UE](#), fornisce pareri sulle politiche e sulle norme che interessano la sfera della privacy e coopera con autorità simili per garantire una protezione omogenea dei dati.

Giovanni Buttarelli (GEPD) e **Wojciech Wiewiórowski** (GEPD aggiunto) sono membri dell'istituzione, nominati con decisione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono entrati in carica il 4 dicembre 2014 con un mandato quinquennale.

Informazioni o dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica (vivente) identificata o identificabile, ad esempio nome, data di nascita, fotografie, filmati, indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono. Anche altri dati come ad esempio gli indirizzi IP e il contenuto di comunicazioni – riguardanti o forniti da utenti finali di servizi di comunicazioni – sono considerati dati personali.

Privacy: il diritto di essere lasciati in pace e di avere il controllo delle proprie informazioni personali. Il diritto alla privacy o vita privata è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 12), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 8) e dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (articolo 7). La Carta prevede anche il diritto esplicito alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8).

Trattamento di dati personali: ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001, per trattamento di dati personali si intende «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione». Si veda in proposito il [glossario](#) disponibile sul sito web del GEPD.

Biblioteca di riferimento GEPD: per maggiori informazioni sulla segnalazione delle irregolarità, è possibile consultare la [nota](#) all'interno della biblioteca di riferimento [Reference Library](#).

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è un'autorità di vigilanza indipendente incaricata di proteggere i dati personali e la privacy e di promuovere buone prassi nelle istituzioni e negli organi dell'UE. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Garante

- vigila sul trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'UE;
- formula pareri sulle politiche e sulla legislazione che interessano la privacy;
- coopera con autorità simili per garantire una protezione omogenea dei dati.

Gli [orientamenti](#) del GEPD sono disponibili sul sito web del GEPD.

Eventuali domande possono essere inviate all'indirizzo: press@edps.europa.eu

GEPD – Il guardiano europeo della protezione dei dati personali

www.edps.europa.eu



Seguitemi su Twitter: [@EU_EDPS](https://twitter.com/EU_EDPS)